



PROT. N.14066 del 19/05/2020

Class.: 011-13

Fasc.: 2014/203



Al Dirigente del Servizio 3
SEDE

OGGETTO D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II – Pratica SUAP 2020/03; 2019/16; 2014/55 – **Documento istruttorio** inerente agli scarichi delle acque reflue – istanza per l'ottenimento dell'**autorizzazione unica ambientale** e contestuale modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione dirigenziale 348 del 01/03/2016 – ditta ASET spa – sede legale in Via Luigi Einaudi 1 Comune di Fano (PU) – **stabilimento impianto pubblico depurazione in Via Cesanense Località Marotta Comune di Mondolfo (PU).**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

PREMESSO che la sottoscritta Elena Bracci, responsabile dell'istruttoria tecnica per lo scarico delle acque reflue nell'ambito del procedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

CONSIDERATO

- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in virtù del seguente quadro normativo regionale:

- legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"*; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all'articolo 46;
- deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*.



- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265"*.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte III;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 26 gennaio 2010, n° 145 *"Piano di tutela delle acque – decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, articolo 121"* e in particolare le Norme Tecniche di Attuazione di cui alla Sezione D;
- l'autorizzazione unica ambientale relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 348 del 01/03/2016;
- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento per l'ottenimento di una nuova autorizzazione unica ambientale relativa a n.3 nuovi scolmatori lungo la rete fognaria di tipo misto a servizio della zona di Ponte Rio posta nel confine sud ovest del comune di Mondolfo che adduce al depuratore finale di cui all'oggetto, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 27269 del 08/08/2019 (PRATICA SUAP 2019/16);
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 27764 del 19/08/2019
- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA 348 del 01/03/2016, presentata dal gestore dello stabilimento, costituita dal collegamento al depuratore finale di cui all'oggetto della rete fognaria a servizio della frazione di Ponte Rio nel comune di Tre Castelli (AN), acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 29259 del 05/09/2019 (PRATICA SUAP 2014/55);



- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 30620 del 17/09/2019
- la comunicazione di modifica sostanziale dell'AUA 348 del 01/03/2016, presentata dal gestore dello stabilimento, a seguito dei lavori di potenziamento e ristrutturazione del depuratore finale di cui all'oggetto, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 5576 del 18/02/2020 (PRATICA SUAP 2020/03);
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 9565 del 23/03/2020 comprensiva anche della richiesta di accorpamento a tale pratica SUAP 2020/03 delle precedenti pratiche SUAP 2019/16 e 2014/55 sopra citate, in quanto relative ad interventi riferiti al medesimo impianto di depurazione ed a manufatti di scarico ad esso afferenti.
- il contributo tecnico favorevole trasmesso da ARPAM con nota n° 10140 del 08/04/2020, assunta agli atti con protocollo n° 10809 del 09/04/2020 espresso in considerazione dei progetti presentati dal gestore e trasmessi dal SUAP con pratiche 2020/03; 2019/16; 2014/55. Tale parere ARPAM ingloba e sostituisce i precedenti pareri già espressi da ARPAM e registrati agli atti con prot 29243 del 05/09/2019 (pratica SUAP 2019/16) e con prot 3802 del 04/02/2020 (pratica SUAP 2014/55)

PRESO ATTO

- che, in riferimento agli scarichi delle acque reflue, le istanze ed i progetti presentati dal gestore, inerenti al servizio pubblico di fognatura e depurazione, sono relativi alla modifica di un impianto già autorizzato, a seguito della quale l'impianto risulterà così costituito:
- lo scarico è proveniente da un impianto di depurazione biologica a fanghi attivi delle acque reflue urbane costituite da miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche;
- la potenzialità di progetto dell'impianto è di 16500 abitanti equivalenti;
- il progetto prevede l'ampliamento e la manutenzione dell'impianto esistente. Allo stato attuale l'impianto di depurazione di Marotta raccoglie le acque reflue provenienti dal Comune di Mondolfo (PU) (potenzialità circa 10.000 AE), a cui si aggiungeranno le acque reflue urbane inviate tramite i nuovi allacci alla rete di pubblica fognatura. Essi verranno realizzati in alcune parti del territorio del Comune di Mondolfo (circa 1.700 AE), del Comune di Monteporzio (PU) (circa 500 AE), del Comune di Monterado



(AN) (circa 2.150 AE). Inoltre, lo stato di progetto considera ulteriori allacci futuri per circa 2.150 AE, raggiungendo una potenzialità complessiva pari a 16.500 AE,

- il progetto prevede l'ampliamento e la manutenzione dell'impianto esistente, la realizzazione di nuovi allacci di reflui urbani alla rete mista di pubblica fognatura e la realizzazione di nuovi manufatti aventi la funzione di scolmatura delle acque reflue.

- alla rete fognaria sono attualmente convogliati scarichi di acque reflue industriali il cui carico idraulico generato è di circa 160.000 mc/anno mentre il carico organico è di circa 18 A.E.. Gli scarichi sono ammessi in pubblica fognatura nel rispetto del valore limite della Tabella 3 All. 5 p.te terza D. Lgs. 152/2006, per scarico in pubblica fognatura per i seguenti parametri:

- N. parametro: 6 - Solidi speciali totali (solidi sospesi) ≤ 200 mg/l
- N. parametro: 7 - BOD5 (come O2) ≤ 250 mg/l
- N. parametro: 8 - COD (come O2) ≤ 500 mg/l
- N. parametro: 33 - Azoto ammoniacale (come NH4) ≤ 30 mg/l
- N. parametro: 34 - Azoto nitroso (come N) $\leq 0,6$ mg/l
- N. parametro: 35 - Azoto nitrico (come N) ≤ 30 mg/l
- N. parametro: 36 - Grassi e olii animali/vegetali ≤ 40 mg/l
- N. parametro: 42 - Tensioattivi totali ≤ 4 mg/l

Per tutti gli altri parametri della Tab. 3 All. 5 p.te terza D. Lgs. 152/2006 (esclusi quelli sopra elencati) i valori limite d'emissione sono quelli indicati dalla stessa Tab. 3 All. 5 p.te terza D. Lgs. 152/2006 per scarico in acque superficiali. Per le sostanze non elencate nella Tab. 3, è vietato lo scarico in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla p.te terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

- presso l'impianto non vengono trattati rifiuti liquidi;
- la portata media afferente al depuratore è di 5.430 mc/g;
- lo scarico finale dei reflui depurati avviene nel Fiume Cesano, nel punto individuato dalle coordinate geografiche :lat: 43,748410, lon: 13,167257;
- gli scarichi di troppo pieno e scolmatori lungo la rete fognante afferente al depuratore sono quelli di seguito individuati:

PUNTO DI SCARICO	COORDINATE	RAPPORTO DI DILUIZIONE	CORPO IDRICO RECETTORE
San Sebastiano	X: 2367592,950	>4	Fosso Battacchio
Stadio	Y: 4845143,780		
Passo di Rango	X: 2368000,070	>4	Rio Stacciola



Via Veterana	Y: 4843760,420 X: 2369277,150	>4	Fiume Cesano
	Y: 4844515,950		
Lottizzazione Campanelli (nuovo scolmatore)	X: 2366785,340 Y: 4843558,000	>4	Rio Grande
Falegnameria Ligi (nuovo scolmatore)	X: 2367109,150 Y: 4843909,390	>4	Rio Stacciola
Rio Stacciola (nuovo scolmatore)	X: 2367188,970 Y: 4843820,750	>4	Rio Stacciola

RITENUTO che le modifiche descritte nel progetto siano di tipo sostanziale, come peraltro sostenuto dal gestore stesso in sede procedimentale, in quanto costituiscono interventi di ammodernamento e potenziamento dell'impianto e rappresentano una modifica quantitativa dello scarico nonché una variazione a seguito dei nuovi allacci e della ubicazione di nuovi scolmatori lungo la rete fognaria.


DATO ATTO di aver condotto un'autonoma valutazione sul contributo tecnico di ARPAM citato in premessa e, in particolare, di averne vagliato i contenuti in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo descritto nel progetto.

CONSIDERATO

- che, per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue, ARPAM è stata chiamata a esprimersi sugli aspetti tecnico-ambientali riguardanti il progetto presentato dal gestore;
- che, come risulta dal contributo tecnico citato in premessa, ARPAM si è espressa favorevolmente attestando, di fatto, la conformità del progetto stesso alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di scarichi delle acque reflue;
- che detto contributo tecnico contiene prescrizioni relative alle caratteristiche, ai limiti e alle modalità di monitoraggio e campionamento degli scarichi.

RITENUTO, all'esito dell'autonoma valutazione condotta sul contributo tecnico di ARPAM:

- di condividere detto contributo tecnico e, in particolare, tutte le prescrizioni in esso riportate;
- che le suddette prescrizioni costituiscano, nel loro insieme, un elemento di garanzia per la tutela del bene giuridico oggetto della Parte III, Sezione II, del D.Lgs. 152/2006.



CONSIDERATO

- che l'articolo 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 59/2013 prevede che, in caso di modifiche sostanziali, l'autorità competente proceda all'adozione di una nuova autorizzazione unica ambientale.

DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, la sottoscritta Elena Bracci, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie, ritiene, per quanto di competenza, che sussistano le condizioni per l'adozione dell'autorizzazione richiesta e, pertanto, propone:

- l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale da parte del Dirigente del Servizio, in sostituzione del titolo abilitativo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione allo scarico delle acque reflue);
- l'adozione delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

1. in relazione ai valori limite definiti dalla Regione, nell'esercizio della propria autonomia, in adempimento a quanto previsto dall'art. 101 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006, lo scarico deve rispettare:

a) i valori limite previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla concentrazione;

b) i seguenti valori limite, intesi come media su base annua (periodo di dodici mesi decorrente dal termine del periodo di avviamento dell'impianto di trattamento), degli autocontrolli e dei controlli fiscali: Azoto totale (come N): 15 mg/L; Fosforo totale: 2 mg/L.

c) i valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i seguenti parametri:

N. parametro: 33 - Azoto ammoniacale (come NH₄) 15 mg/l

N. parametro: 34 - Azoto nitroso (come N) ≤ 0,6 mg/l

N. parametro: 35 - Azoto nitrico (come N) ≤ 20 mg/l

N. parametro: 36 - Grassi e olii animali/vegetali ≤ 20 mg/l



N. parametro: 42 - Tensioattivi totali ≤ 2 mg/l

d) il limite di 3000 UFC/100 ml per il parametro *Escherichia coli* nel periodo compreso dal 15 marzo al 30 settembre e di 5000 UFC/100 ml nel rimanente

2. dovrà preventivamente essere comunicata, contestualmente a Provincia Servizio Ambiente ed ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro, la data di inizio della fase di avvio dell'impianto e del suo scarico finale. A partire da tale data le prescrizioni di cui all'autorizzazione allo scarico adottata con determina dirigenziale Determinazione n. 348 del 01/03/2016 sono sostituite dalle prescrizioni di cui al presente documento istruttorio.

3. come disposto dalla LR 10/99 art.46, il tempo necessario all'avvio dell'impianto non può superare i 12 mesi ed entro tale periodo l'impianto dovrà essere collaudato.

4. il rispetto dei valori limite dello scarico del depuratore durante la fase di avvio dovrà rispettare la cadenza temporale prevista dalle NTA art 48 comma 3:

- primi 30° giorni dalla data di inizio della fase di avvio: senza valori limite di emissione allo scarico;
- dal 31° al 90° giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 100%
- dal 91° giorno alla conclusione della fase di avvio: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 50%

5. il comma precedente non si applica al parametro *Escherichia coli* nel periodo balneare. Pertanto all'interno del periodo balneare individuato ogni anno con DGR della Regione Marche, dovrà essere rispettato per il parametro *Escherichia coli* il limite di cui alla prescrizione 1d) sopra riportata;

6. come disposto dalle NTA art.48 durante la fase di avvio devono essere effettuati sullo scarico finale autocontrolli quindicinali dei parametri stabiliti alla prescrizione n.1 di cui sopra e i risultati degli autocontrolli devono essere tenuti a disposizione degli enti preposti al controllo

7. allo scadere della fase di avvio, il gestore dell'impianto deve assicurare un sufficiente numero di autocontrolli, almeno 12 sullo scarico dell'impianto di trattamento, opportunamente distanziati dai controlli ARPAM (pozzetto di prelievo coordinate lat.: 43.748439, lon.:13.167206) e almeno 24 sulle acque in entrata, contestualmente a tutti i controlli in uscita (coordinate ingresso lat.: 43.749140, lon: 13.166822) mediante campionamento medio di 24 ore, relativamente ai parametri BOD5, COD, solidi sospesi totali, fosforo totale e azoto totale;



8. dovrà preventivamente essere comunicata, contestualmente a Provincia Servizio Ambiente ed ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro, la data di attivazione dei n.3 nuovi scolmatori sopra elencati

9. il pozzetto di ispezione previsto per l'attività di controllo, posto a monte dell'immissione nel corpo recettore, dovrà risultare sempre lo stesso ed essere sempre accessibile;

10. deve essere adottato un programma di controllo periodico per gli scarichi industriali afferenti al depuratore, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale programma dovrà essere tenuto a disposizione degli enti preposti al controllo, analogamente dovranno essere a disposizione anche i risultati dei controlli effettuati;

11. deve essere garantito un controllo costante dell'impianto da parte di operatori o attraverso sistemi di controllo automatici; la probabilità di guasti dell'impianto di depurazione deve essere ridotta per quanto possibile preventivamente sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e con un adeguato programma di manutenzione. Il gestore dell'impianto dovrà tenere un registro delle ispezioni e delle manutenzioni, che sarà posto a disposizione delle autorità di vigilanza;

12. per modifiche sostanziali dello scarico autorizzato, così come definite dalle NTA art.48 2^comma, e per modifiche qualitative dovrà preventivamente essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, in adempimento dell'art.124 comma 12 del D.Lvo 152/06 e smi.

13. per interventi previsti e prevedibili diversi dalle modifiche sostanziali deve essere effettuata una preventiva comunicazione contestualmente alla Provincia Servizio Ambiente e ad ARPAM Servizio Acque, unitamente alla necessaria documentazione tecnica descrittiva dell'intervento e della durata dei lavori;

14. guasti imprevisti ed imprevedibili dovranno essere tempestivamente comunicati a Provincia Servizio Ambiente e ad ARPAM Servizio Acque, possibilmente entro 24 ore dal fatto, con indicazione del guasto accaduto e dei tempi che si prevedono necessari al ripristino delle condizioni di regime;

15. in adempimento alle NTA art 48 comma 5 tutte le interruzioni temporanee del trattamento depurativo, previste o impreviste dovranno essere accompagnate dall'attivazione di tutti gli accorgimenti e procedure atti a limitare al minimo i tempi di ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere attive la maggior parte delle fasi depurative dell'impianto, ad evitare per quanto possibile che lo scarico abbia valori limite di emissione non conformi al presente atto e che gli inquinanti entrino in contatto con la matrice ambientale circostante;



16. eventuali fanghi di depurazione o qualunque materiale di scarto dovrà essere gestito come rifiuto secondo la parte quarta del d.lvo 152/06 e smi. E' vietato lo smaltimento dei fanghi/materiali di scarto nelle acque superficiali.

17. lo scarico non deve produrre inconvenienti ambientali, quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, ecc....

18. per quanto riguarda gli scolmatori e troppo pieno:

a) l'attivazione degli scolmatori di piena deve essere riconducibile esclusivamente a situazioni di precipitazioni di particolare intensità, a seguito delle quali la portata diluita nella rete fognaria risulta di molto superiore alla portata media in tempo asciutto; quello dei troppo pieno può essere riconducibile anche ad eventuali avarie delle pompe di sollevamento;


b) deve essere effettuata una periodica manutenzione ordinaria del sistema complessivo al fine di garantire sempre elevati rapporti di scolmo; tale manutenzione deve comprendere la rimozione del sedime di fondo e di eventuali materiali grossolani, al fine di evitare fenomeni di sfioro causati da occlusioni;

c) devono essere evitati fenomeni di ristagno a seguito dello scarico che possono produrre inconvenienti ambientali, come impaludamenti, sviluppo di odori, diffusione di aerosol.

A corollario di quanto sopra, il sottoscritto precisa le avvertenze di seguito riportate.

AVVERTENZE


- prima della data di avvio del nuovo scarico proveniente dall'impianto di depurazione, da comunicarsi come prescritto al precedente punto 2), il gestore rispetta le prescrizioni di cui alla determinazione n° 348 del 01/03/2016;
- dalla data di avvio del nuovo scarico, il gestore rispetta le prescrizioni di cui al presente documento.
- il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento e nella vigente normativa in materia di scarichi delle acque reflue comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006, l'attuazione delle disposizioni di cui alla Parte



VI-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

Pesaro 19/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

(Dott.ssa Elena Bracci)


EB/eca

R:\Uzone\UAMBIAUA\ASET SPA Depuratore località Marotta Comune di Mondolfo\MODIFICA AUA 348_2016\documentazione AUA\
ALL1 documento istruttorio scarichi.odt